

Attuazione del piano di sorveglianza per l'influenza aviaria sul territorio della Regione siciliana

Premessa

Il Piano Nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria relativo al 2016, consultabile sul sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie attraverso il link seguente: <http://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/documentazione-normativa/> è stato redatto sulla base dei riscontri e delle evidenze che hanno delineato la situazione epidemiologica della malattia negli ultimi 5 anni. Lo stesso Piano, inoltre, è stato redatto sulla base dei fattori di rischio individuati nelle diverse aree territoriali del Paese e in base ai quali è stato possibile suddividere l'intero territorio nazionale in aree differenziate caratterizzate secondo tre diversi livelli di rischio: alto, medio e ridotto, cui fanno riscontro criteri e modalità di monitoraggio differenziati secondo lo schema che segue:

- Aree a **rischio alto**, individuate in alcune province delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, presso le quali è prevista la attuazione di un monitoraggio con frequenza elevata;
- Aree a **rischio medio**, individuate in alcune province delle Regioni Lazio e Umbria, presso le quali è prevista la attuazione di un monitoraggio con frequenza meno elevata;
- Aree a **rischio ridotto**, individuate in tutte le rimanenti regioni del territorio nazionale, Sicilia compresa, presso le quali non è previsto uno specifico monitoraggio, ma la attuazione delle seguenti tipologie di controlli:
 - 1) Controlli di biosicurezza da effettuarsi presso gli allevamenti secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 concernente "*Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile*", come modificata dalla Ordinanza del Ministro della salute del 10 ottobre 2005;
 - 2) Controlli sulla filiera rurale, in particolare, sugli allevamenti di svezzamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010 concernente "*Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale*", accluso al piano Nazionale di Sorveglianza.

Controlli di biosicurezza

I controlli di biosicurezza dovranno essere effettuati a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione che, secondo quanto previsto dalle Ordinanze ministeriali sopra citate, dovranno provvedere alla verifica:

- dei requisiti strutturali degli impianti di allevamento dei volatili;
- delle norme di conduzione dell'allevamento e degli obblighi del detentore;
- delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- delle modalità di gestione degli animali morti;
- delle modalità di gestione delle lettiere.

I controlli di biosicurezza devono essere svolti con frequenza almeno annuale, ma in funzione della valutazione del rischio è necessario un incremento degli stessi, su tutti gli allevamenti con numero di capi superiore alle 250 unità presenti nel territorio di competenza.

Controlli sulla filiera avicola rurale

Per quanto riguarda la effettuazione dei controlli sulla filiera avicola rurale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 25 giugno 2010, pare opportuno rimandare alle definizioni riportate al punto 1 dell'allegato A e alle misure di prevenzione, controllo e sorveglianza previste dallo stesso provvedimento.

Una attenzione particolare dovrà essere rivolta agli allevamenti di svezzamento definiti dal decreto ministeriale del 25 giugno 2010 come: *“allevamenti in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinato ad aziende della filiera avicola rurale”*.

Gli allevamenti di svezzamento devono possedere e mantenere i requisiti strutturali previsti dall'allegato A dal citato decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e devono assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità delle partite commercializzate.

Alla luce delle recenti implementazioni della BDN avicola risulta che nella Regione siciliana sono registrati 16 allevamenti di svezzamento presenti nelle province di Agrigento (1), Catania (5), Messina (2), Palermo (6) e Ragusa (2).

Presso tutti gli allevamenti di svezzamento dovranno essere effettuati:

- 1) Almeno un sopralluogo nell'arco dell'anno al fine di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza.

Nel caso di allevamenti accreditati per il commercio extraregionale il numero dei controlli deve essere portato ad almeno due l'anno;

Detti controlli, tuttavia, devono essere incrementati sulla base della valutazione del rischio.

- 2) Accertamenti diagnostici con frequenza trimestrale basati sul controllo sierologico.

In ogni allevamento, ad eccezione di quelli di anatre e oche riproduttori e da ingrasso, dovranno essere sottoposti a prelievo ematico almeno dieci volatili selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è > o uguale al 30%). Se l'azienda sottoposta a monitoraggio è costituita da più di un capannone è necessario effettuare per ogni capannone almeno cinque campioni fino a un massimo di venti

Negli allevamenti di anatre e oche da riproduzione o da carne deve essere eseguito un prelievo con cadenza semestrale per esame virologico, con tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche, da cinque animali per unità produttiva con un numero minimo di dieci animali per azienda fino ad un massimo di venti. Nel caso di aziende con un unico capannone la numerosità dei campioni dovrà essere pari a dieci.

Certificazione dell'accreditamento e autorizzazione alla commercializzazione attraverso fiere e mercati

In aggiunta alla attuazione delle misure appena descritte i Servizi Veterinari devono provvedere, su richiesta degli allevatori interessati e previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dalla normativa, al rilascio della apposita certificazione di accreditamento degli allevamenti di svezzamento interessati al commercio extraregionale.

Inoltre, tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono possedere apposita autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario competente sull'allevamento previa verifica favorevole del possesso dei requisiti strutturali previsti dall'Ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005.

Sorveglianza passiva sulla avifauna selvatica

Alla verifica delle misure di biosicurezza e alla effettuazione dei controlli sulla filiera avicola rurale deve accompagnarsi, inoltre, secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale di

Sorveglianza per l'Influenza Aviaria, la sorveglianza passiva negli uccelli selvatici sottoponendo ad analisi tutti i volatili selvatici ritrovati morti nell'intero territorio regionale o sugli animali abbattuti sui quali si dovessero riscontrare sintomatologia o lesioni sospette.

Ai fini della sorveglianza passiva l'attenzione maggiore dovrà essere posta nei riguardi dei ritrovamenti effettuati presso le zone umide con particolare riguardo per quelle maggiormente interessate dai flussi migratori e dalla presenza di concentrazioni significative di allevamenti di tipo intensivo.

I criteri di conduzione della sorveglianza passiva trovano riscontro nella Decisione della Commissione 2010/367/UE *“sulla attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici”*.

I controlli sui volatili selvatici dovranno riguardare, in particolare, le specie acquatiche di migratori facendo riferimento alla lista delle specie cosiddette “bersaglio” riportate nell'Allegato II, parte 2, alla stessa Decisione 2010/367/UE.

Qualora necessario, in relazione alla situazione epidemiologica, le attività di sorveglianza passiva dovranno essere intensificate.

Nei casi di ritrovamento di esemplari morti di specie bersaglio e/o in caso di riscontro di sintomatologia nelle stesse specie le carcasse dovranno essere inviate per le analisi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente con le modalità descritte nel manuale diagnostico di cui alla Decisione 2006/437/Ce *“che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE “che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE del Consiglio”*.

Referenti regionali per il Piano

Servizio 10° *“Sanità Veterinaria”* del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Assessorato della salute della Regione siciliana.

veterinariasicilia@regione.sicilia.it

a.virga@regione.sicilia.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Direzione Sanitaria

santo.caracappa@izssicilia.it

Area Diagnostica Virologica

annalisa.guercio@izssicilia.it